

Italia Nostra

**SEZIONI MASSA-MONTIGNOSO , VERSILIA , APULUNENSE , LUCCA e CONSIGLIO
REGIONALE TOSCANO DI ITALIA NOSTRA**

INSIEME A

C.A.I. Regionale Toscano, C.A.I Massa, Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del C.A.I., La Pietra Vivente, MOUNTAIN WILDERNESS, LEGAMBIENTE???, WWF???, LIPU??, G.I.R.O.S??., Amici della terra ???? ,GRUPPO SPELEOLOGICO TOSCANO???? e CON IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI CITTADINI ORGANIZZATI SUL WEB/FACEBOOK: “SALVIAMO LE APUANE “ (4811 ISCRITTI) , “ NO AL TRAFORO DELLA TAMBURA-MS” (2238 ISCRITTI), “ DIFENDIAMO LA GARFAGNANA/ NO AGLI SCEMPI AMBIENTALI” (215 ISCRITTI)

CHIEDONO L'APERTURA DI UNA

INCHIESTA PUBBLICA

per valutare il danno ambientale prodotto dalle cave presenti nel versante massese del monte Tambura: Padulello , chiuso dal 2009 con l'obbligo di ripristino ambientale , ma in realtà attiva, e Focolaccia versante Massa per la quale la società Piastramarina ha chiesto una proroga e una variante che porterà un ulteriore abbassamento del passo da quota 1609 a quota 1581.

I) Elementi di contrasto con la normativa della tutela ambientale

- a) Il D. L.vo 22/1/2004 n. 42, noto anche come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, indica all'art. 142 come di interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla relativa tutela ex lege, tra le altre, le montagne appenniniche oltre i 1.200 metri di altezza, i ghiacciai e circhi glaciali, i parchi ed i territori di protezione esterna, le foreste ed i boschi, e le zone gravate da usi civici .

Le due cave sono situate ad altezza superiore ai 1.200 metri e situate all'interno di un parco regionale (Parco Regionale delle Alpi Apuane);nella stessa zona esistono circhi glaciali; e sul versante garfagnino la discarica ha in parte distrutto un bosco. Attività di uso civico sono attestate in quest'area dal 1189 (sec. XII). Fin dal 2002 il Parco aveva proposto di vincolare la linea di crinale, completamente alterata nel caso della Focolaccia, con la conseguente chiusura delle cave di cresta.

- b) La Convenzione Europea del Paesaggio , ratificata anche dalla Repubblica Italiana, si pone come obiettivo la tutela dei paesaggi nell'interesse della sua popolazione, ma tale principio è in questa zona completamente disatteso.
- c) Il Parco delle Alpi Apuane, all'interno del quale si trovano le due cave, recentemente è stato inserito tra i geoparchi tutelati dall'Unesco. E' da verificare se l'attività estrattiva non regolamentata o comunque non rispettosa delle prescrizioni sia compatibile con il recente riconoscimento.
- d) Le due cave, seppure in zona di escavazione marmifera, sono adiacenti a siti SIC e SIR, siti cioè individuati da Rete Natura 2000 come di particolare importanza per la flora e la fauna, e qui in particolare sono stati individuati rapaci, ma anche endemismi (athamanta cortiana ferrarinii e aquilegia bertolonii) e piante relitte (horninum pyrenaicum) da salvaguardare. La Direttiva CEE 92/43 art. 6, par. 3 e 4 prevede che la tutela si applichi anche a piani e progetti situati all'esterno dei siti riconosciuti quando abbiano incidenza su habitat e specie protette. Queste indicazioni sono state recepite nell'ordinamento giuridico con DPR 357/97 e integrazioni DPR 120/2003.

Nel nostro caso invece la perimetrazione di queste aree vincolate si estende incongruamente su parte dell'area occupata dalla cava Focolaccia , in palese contrasto con la tutela di questi siti.

- e) Il versante massese del gruppo Tambura appare particolarmente deturpato dalla strada che collega Minucciano con la cava Padulello .
- f) Lo scavo della cava Focolaccia, situato in cresta, non solo ha alterato la linea di crinale, ma ha abbassato il passo, posto in origine a quota m. 1650, oggi a m. 1578, provocando in questo modo un danno ambientale irreversibile. Eppure tutti i piani di coltivazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, con l'approvazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali.
- g) A pochi passi dalla cava Focolaccia , in una stretta cengia a m. 1642, è collocato il primo rifugio costruito sulle Apuane nel 1902 dal Cai di Genova, il bivacco Aronte, un manufatto ormai "storico" che va protetto, essendo la più antica e più alta struttura di riparo di questa catena.

II) Elementi di pericolo per le risorse idriche

La zona è ricca di grotte carsiche e inghiottitoi messi a rischio da un'attività estrattiva di difficile controllo, sia per la dislocazione, sia per la presenza di soli 4 guardiaparco. Il Monte Tambura infatti ospita il sistema carsico più profondo d'Italia, topografato per ca. 50 km di sviluppo con sei grotte di profondità superiore a 1000 m. (di cui una sul versante massese) e più di 150 cavità nella sola Carcaraia censite nel Catasto Grotte della Regione Toscana. Oltre ad essere oggi l'area speleologicamente più importante del paese, è perciò una riserva idrica importantissima sia per la zona costiera che per la Lunigiana. Il suo inquinamento coinvolge potenzialmente decine di migliaia di persone.

- a) La cava Focolaccia ha già intercettato condotte carsiche durante le operazioni di sbancamento. In almeno un caso l'accesso alla condotta è stato ostruito con materiale locale.

- b) Studi recenti con traccianti, di cui ha copia l'ufficio del Parco, effettuati per conto del titolare del Padulello, Sermattei, da Studio Progetto Ambiente di Carrara nel 2003 , segnalano la corrispondenza tra l'area del Padulello e le sorgenti del Frigido, a Forno e Renara.
- c) Analogamente studi idrologici con traccianti, immessi però solo nei sifoni e non a quota pari o superiore al piano cava Focolaccia, evidenziano la difformità tra lo spartiacque geografico (teorico) di cresta e quello idrografico (reale) dell'intera Carcaraia, le cui acque drenano in parte verso il Frigido ed in parte verso Equi Terme. Perciò eventuali agenti inquinanti introdotti presso la cava Focolaccia necessariamente interessano almeno uno dei detti percorsi.
- c) Le zone carsiche, per loro natura geologica, non possono fungere da struttura filtrante perciò ogni liquido immesso le attraversa immutato fino alla sorgente. Nella documentazione allegata alla richiesta di concessione della società Piastramarina non è neppure presente la parte relativa allo smaltimento delle acque di prima pioggia e delle acque notturne, né si fa riferimento ai relativi impianti di trattamento .
- d) La relazione tecnica del 2009 della ditta Piastramarina, relativamente alla cava Focolaccia, dichiarava una produzione di marmettola da 1 a 2 metri cubi al giorno e un consumo di 600/800 litri annui di olii di cui è impossibile verificare lo smaltimento. Circa 7.000 mc di acqua e marmettola penetrano dunque nelle cavità carsiche distruggendo un ambiente di grande pregio e soprattutto mettendo in pericolo la sorgente più importante di tutta la Toscana Si rischia perciò una situazione di grave degrado ambientale come è recentemente capitato nell'antro del Corchia, e precedentemente nelle grotte di Equi, anche perché i gestori della cava non rispettano le distanze prescritte dal Parco riguardo a queste presenze e occultano gli ingressi ai pozzi con materiale di risulta che, ovviamente, non è in grado di impedire lo scarico di fanghi e olii.

Documentazione fotografica prova sia le intercettazioni di fratture carsificate con gli sbancamenti recenti della Focolaccia, sia fratture carsificate in cui si è operato il taglio del materiale lapideo senza rispettare la distanza minima di due metri.

- e) La marmettola, anche se chimicamente quasi inerte, cementa il fondo di pozze e ruscelli causandone l'impoverimento della biodiversità. Ciò è evidente nei corsi d'acqua esterni, a maggior ragione in quelli ipogei il cui equilibrio ecologico è molto più delicato in quanto nella catena alimentare, mancando autotrofi ed erbivori, vi sono solo decompositori e predatori.
- c) E' sparita da tempo una piccola vena d'acqua che scaturiva vicino al rifugio-bivacco Aronte.

Per questi motivi si chiede pertanto che venga accertato in particolare se le attività estrattive in loco non contrastino con quanto stabilito dalla Direttiva CEE n°118 del 12 dicembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27/12/2006 "sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento".

d) Sicurezza idrogeologica

- a) L'alluvione drammatica del 1996 nelle Apuane versiliesi e garfagnine e quella di Carrara del 2003, con la perdita di vite umane, confermano l'estrema pericolosità del territorio evidenziata nelle

recentissime alluvioni di Aulla e Lunigiana. Al pericolo strutturale del territorio, determinato da versanti ripidi e bacini stretti, che nel fondovalle è occupato da abitati popolati suscettibili di distruzione e catastrofi, si somma l'estrema pericolosità dell'escavazione, anche per i metodi attualmente in uso, attività che produce molta marmettola e detrito friabile e mobile che, riversato nei ravaneti, favorisce e rafforza le colate detritiche (debris flow): una delle forme più pericolose e distruttive fra i fenomeni alluvionali.

- b) Il Piano Regionale di Azione Ambientale della Regione Toscana 2004-2006, in riferimento alla zona apuana, riconosceva fin da allora “il rischio di esondazione per l'eccessivo sollevamento degli alvei a causa dell'apporto dei detriti derivanti dalla attività estrattiva a monte” e per il dissesto idrogeologico che “i ravaneti, in particolare quelli recenti, rappresentano aree a forte rischio”.

e) Pericolo creato dall'attività di cava

- a) L'escavazione avviene in ambiti con caratteristiche simili a impianti industriali per l'uso di macchinari complessi e molto grandi, nonché di materiali pericolosi, fra cui esplosivi. Questi ambiti non presentano alcun elemento di dissuasione e separazione fisica (una recinzione a norma di legge dell'intera cava compreso il ravaneto, tutti gli accessi chiusi, vigilanza h 24, ecc.) fra la zona di cava e quella esterna alla cava; in particolare, il fatto che si possano attraversare (non essendo sufficienti cartelli o segnali di divieto per giovani escursionisti e per gli animali) i piazzali di cava o le cave stesse e la libertà di scarica di materiali in ravaneti aperti ed accessibili (e, dunque, pericolosissimi essendo sempre a valle delle cave) si configurano come creazione di un'area oggettivamente pericolosa, in quanto accessibile a tutti e senza interdizioni fisiche dissuasive.

f) Danno economico al territorio

- a) L'evidente danno determinato dall'impoverimento della materia prima presente nella montagna (il marmo), si somma al depauperamento dei diritti dei cittadini, primi proprietari delle cave, anche perché il costo della concessione non è pari al valore di mercato del marmo escavato ed è praticamente impossibile verificare l'esatta quantità estratta e dunque la congruità con le tasse di scavo pagate.
- b) Il danno soprarichiamato della marmettola all'ambiente ipogeo (l'area è ricchissima di grotte, cavità, pozzi, laghi conosciuti da tempo e molti nuovi se ne aggiungono quotidianamente) crea problemi sia all'attività speleologica, sia ad un futuro sviluppo turistico (limitato oggi all'Antro del Corchia e a Fornovolasco).
- c) Il turismo montano appare danneggiato sia dalla pericolosità dell'escavazione, sia dall'intercettazione, interruzione, modifica dei sentieri ufficialmente segnati dal CAI (come organo istituzionale sussidiario).
- d) Evidente è anche la limitazione imposta alle attività pastorali di transumanza.

VI Illegittimità dei modi di coltivazione da parte dei concessionari

- a) Da non trascurare infine sono gli abusi dei concessionari che riguardano sia l'attività di scavo, sia l'estensione dell'area di prelievo fuori della superficie oggetto di concessione.

Nonostante le numerose segnalazioni degli escursionisti, causa la distanza, l'attività di ricognizione degli enti preposti alla sorveglianza è limitatissima. Pur tuttavia anche le poche segnalazioni ufficiali dei guardia parco segnalano infrazioni alla legge, ad esempio il 15/6/09 per Piastramarina e il 16/7/10 per il Padulello “ lavori in difformità a quanto autorizzato”. Nel caso del Padulello sono state rilevate anche attività estrattive nonostante la ditta avesse avuto solo l'autorizzazione a bonificare la zona ancora il 18/1/2011 e il 30/XI/2011, con danno economico per il Comune e dunque per la collettività, cui non ha però fatto seguito alcuna denunciare alla Procura da parte dell'amministrazione comunale di Massa.

Quanto alla Focolaccia-Piastramarina le difformità riscontrate sono anch'esse sostanziali e vanno a ledere i diritti della comunità. Infatti, come è stato evidenziato anche da foto di escursionisti e rilevato da funzionari del Parco, si è scavato e si scava in presenza di fratture carsiche senza rispettare la distanza di norma, si occultano con detriti e marmettola cavità anche di 100 metri, nelle quali penetrano con facilità i residui della lavorazione (marmettola e olii) e soprattutto si disattendono le prescrizioni del Parco. Ad esempio, nel caso della Focolaccia, laddove nella determina del 7/8/05 n. 25 al punto 7 si precisava “non è autorizzata alcuna attività nei mappali 1 e 4 del fg 7 (comune di Massa), oggetto di difformità [da cui si evince che la ditta aveva lavorato in un'area esclusa dalla concessione] e nella porzione relativa al setto di mascheramento, tenendo conto che è irrinunciabile la conservazione del setto in parola, anche a limitazione e ad inibizione della coltivazione nella zona adiacente al setto stesso”, funzionari del Parco segnalavano il 4 maggio 2009 ai loro guardiaparco uno scavo non autorizzato per almeno 780 mc e per il setto “una difformità minima, ma sostanziale”.

In conclusione stupisce che nonostante i continui abusi e i comportamenti in difformità “anche sostanziali” rispetto alle prescrizioni del Parco, questo organo continui a dare l'approvazione alle richieste di concessione delle due ditte (Sermattei e Piastramarina s.r.l.) e il Comune di Massa si limiti a modeste e irrilevanti sanzioni pecuniarie (di poche migliaia di euro), che vengono ulteriormente ridotte a seguito del ricorso delle stesse ditte al Giudice di Pace, contravvenendo all'obbligo di legge di una contemporanea denuncia alla Procura.

- b) Per queste cave in particolare riesce difficile valutare se il rapporto fra il materiale lapideo scavato (marmo in blocchi) e la produzione del detrito/scarto rispetta le percentuali indicate dalla Legge Regionale sulle cave; essa prevede infatti che, nell'arco dell'intero piano di coltivazione, non si possano superare le percentuali di 25% di lapideo ornamentale scavato e di 75% di scarto prodotto da quell'escavazione; e queste si intendono le percentuali come massime e non necessariamente continue e costanti;
- c) Quanto al materiale riversato nei ravaneti spesso non resta nel perimetro del terreno per cui si ha la concessione o che l'escavatore tiene in proprietà privata , ma cadono in terreno altrui o in aree di interesse pubblico;
- d) il materiale del ravaneto può finire anche in canali o corsi d'acqua, di norma di proprietà demaniale o pubblica; nel caso del Padulello il Parco aveva concesso di risistemare l'area di cava per evitare che “i detriti , abbandonati lungo i ripidi versanti, finissero per intasare il sottostante canale della Sottovettolina”.

VII Comportamenti illegittimi e inopportuni del Comune di Massa

- a) Il Comune di Massa dal 2010 è subentrato per legge al Parco relativamente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; eppure si limita a sanzionare pecuniariamente le ditte concessionarie per i lavori in difformità e addirittura per quelli senza autorizzazione, omettendo in questo modo i suoi doveri di ufficio.
- b) La valutazione di incidenza delle previsioni di piano strutturale relativa ai siti SIR predisposta dal Comune, non tiene conto dell'attività di escavazione nelle aree contigue a questi e per di più alcune cave , come la Focolaccia in parte sono interne al SIR stesso.

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, stabilisce una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000. I par. 3-4 dell'art. 6 della Dir 92/43/CEE recitano:

Le misure di tutela non si applicano soltanto ai siti della Rete Natura 2000 **ma anche per piani o progetti all'esterno di essi che possano avere incidenza sugli habitat e le specie per cui il sito è stato designato**; inoltre all'allegato IV della Dir. Habitat sono elencate specie animali e vegetali per cui sono previste misure di protezione indipendentemente dal fatto che esse sia localizzate all'interno di un sito Natura 2000.

(La Direttiva Habitat è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato e integrato dal D.P.R. n° 120/2003).

- c) E' da rilevare che l'amministrazione di Massa ha affidato la stesura del Piano Comunale di Classificazione Acustica, con il pretesto della somma urgenza, ad una società locale (Ambiente srl), in chiaro conflitto di interesse in quanto questa ditta è consulente anche della società che gestisce la cava Focolaccia. Successivamente non ha tenuto conto delle osservazioni fatte dall'ARPAT riguardo alle aree industriali inserite in area parco.
- d) La relazione di previsione di impatto acustico inserita nella V.I.A. della ditta "Focolaccia S.r.l." a firma del tecnico GIANNI individua erroneamente come recettore soltanto il centro abitato di Minucciano situato alla distanza di tre chilometri non tenendo conto che:
 - nelle immediate vicinanze del sito estrattivo sono presenti i SIR 21 "Monte Tambura-Monte Sella e SIR 23 "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" che devono essere considerati recettori sensibili e per i quali deve essere prevista anche la valutazione di incidenza sul P.C.C.A.
 - i sentieri ed il rifugio Aronte sono meta di transito e stazionamento di escursionisti e quindi devono essere considerati recettori sensibili ai sensi del DPCM 14-11-1997 art 2.3 "I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità."

- La Legge n.447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 117 della Costituzione](#). All’articolo 2 definisce l’ inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

VII Comportamenti incongrui degli organi regionali

- a) Riteniamo “incongrui” i permessi di scavo che la Regione Toscana continua a rilasciare anche in contrasto con quanto prodotto in argomento dai suoi stessi uffici, o suggerito dal Parco. In una recente lettera al CAI di Massa, relativamente alla cava Padulello, il Parco, nella persona dell’arch. Puccini, scrive : “Questa cava, che peraltro un tempo ebbe dinieghi alla coltivazione proprio da parte del Parco, risulta essere inserita, come tante altre, nelle cosiddette aree contigue di cava, individuate dalla Regione Toscana come zone deputate alla coltivazione di pietra ornamentale. A questo Ente non resta che valutare i progetti di escavazione presentati, cercando di individuare le misure di mitigazione più efficaci per contenere al meglio quegli impatti, che inevitabilmente tali attività producono, e naturalmente effettuare tutti i controlli come quello appena realizzato”.
- b) Esiste una relazione stesa in collaborazione tra i geologi della Regione e l’università di Pisa dall’eloquente titolo “Discariche di cava e instabilità dei versanti nel bacino di Carrara”.
- c) L’autorizzazione a scavare in queste aree non si può configurare come attività produttiva compatibile agli art. 9 e 32 della Costituzione italiana. E’ significativo a questo proposito che l’Unesco non abbia riconosciuto le cave di Carrara come sito dell’umanità proprio per la devastazione ambientale, non regolata e non contingentata che le caratterizza.
- d) Nel piano della Regione Toscana di Azione Ambientale del 2004-06 è scritto a chiare lettere che l’attività estrattiva nelle Alpi Apuane ha “impatto negativo sugli acquiferi per inquinamento delle acque superficiali e profonde”, per “le polveri nell’atmosfera”, per “inquinamento e disagi per trasporti su strada dei materiali estratti” e soprattutto “PER LA MODIFICA IRREVERSIBILE DELLA MORFOLOGIA DEI LUOGHI E TALVOLTA ANCHE DEI PROFILI DELLE MONTAGNE PIU’ ELEVATE E SIGNIFICATIVE”.

Ed è proprio in relazione a questo ultimo punto, che configura l’attività estrattiva in questo particolare contesto come un danno per tutta la popolazione presente e futura, e a partire da questo che le sottoscritte associazioni chiedono attraverso l’inchiesta pubblica di verificare il danno ambientale irreversibile e di provvedere alla conseguente chiusura dell’attività di scavo, tanto più che anche recentemente il coordinatore degli uffici tecnici del Parco, architetto Raffaello Puccini, in una lettera inviata al CAI di Massa, riconosceva “ le irreversibili modifiche morfologiche effettivamente presenti e visibili sul versante del Monte Cavallo frutto di una attività estrattiva esercitata in anni passati”.

ITALIA NOSTRA

